



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

Centro di Ateneo per i Percorsi di Orientamento,
Lifelong learning e supporto agli Studenti - POLiS
Ufficio Tirocini

Decreto
Allegati n. 2
Anno 2026

Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione di n. **20 borse di studio** in favore di **laureate e laureati presso l'Università degli Studi della Basilicata** per lo svolgimento di **tirocini extracurricolari** presso soggetti ospitanti con sede in Basilicata.

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata;
- VISTO** l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "*Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento*" del 25 maggio 2017;
- VISTO** il Disciplinare della Regione Basilicata, adottato in attuazione delle "*Linee Guida in materia di tirocini*" (D.G.R. n. 1130 del 24 ottobre 2017);
- VISTO** il "*Regolamento per le attività di tirocinio extracurricolare*" dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 247 del 14 luglio 2020;
- VISTO** l'art. 9, lett. f) del D.M. n. 809 del 7 luglio 2023 (FFO 2023), con il quale sono stati assegnati all'Ateneo 221.984,00 euro da destinare agli interventi di sostegno a programmi di Ateneo finalizzati al potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli Studenti, disponibili in Bilancio sull'UPB AMM.CLE_POTENZIAMENTO SERVIZI E INTERVENTI – capitolo 103030102 "Fondo di riserva";
- VISTA** la nota MUR prot. n. 13552 del 2 novembre 2025, con la quale sono state definite le indicazioni operative per l'utilizzo delle predette risorse;
- VISTO** il verbale del Consiglio di Ateneo POLiS del 15 ottobre 2025, con il quale è stata deliberata la proposta di ripartizione dei predetti fondi assegnati all'Ateneo per i seguenti 3 interventi:
- a) inclusione degli studenti, con riferimento in particolare all'attivazione o potenziamento di servizi di supporto al benessere psicologico: 50.000 euro;
 - b) **tirocini curriculari e placement dei laureandi e dei laureati entro un anno dal conseguimento del titolo: 70.000 euro;**
 - c) sostegno agli studenti fuori sede con condizioni socio-economiche disagiate: 101.894,00 euro, di cui 25.000 euro da destinare a borse di studio per studenti e studentesse palestinesi residenti in Palestina;



- VISTO** il D.R. n. 498 del 16 ottobre 2025, con il quale è stata approvata la ripartizione dei fondi a valere sul FFO delle Università statali per il 2023, da destinare agli interventi di sostegno a programmi di Ateneo finalizzati al potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti, assegnati a questo Ateneo per un importo pari a 221.984,00 euro;
- VISTA** la deliberazione n. 146 del 23 ottobre 2025, con la quale, previo parere favorevole del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il D.R. n. 498 del 16 ottobre 2025;
- ATTESO** che il MUR, con la predetta nota prot. n. 13552 del 2 novembre 2025, ha chiarito che gli interventi per tirocini curriculari, inclusi quelli in favore dei laureati entro un anno dal conseguimento del titolo, sono attività ammissibili a valere sulle risorse assegnate;
- RITENUTO** pertanto, di poter istituire n. 20 (venti) borse di studio dell'importo di 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) euro ciascuna, in favore di laureate e laureati presso l'Università degli Studi della Basilicata, per lo svolgimento di tirocini extracurriculari,

DECRETA

Art. 1 – Emanazione

1. L'Università degli Studi della Basilicata emana un concorso per l'assegnazione **n. 20 borse di studio dell'importo di euro 2.400,00 ciascuna**, finalizzate allo svolgimento di tirocini extracurriculari di formazione e orientamento in favore di laureate e laureati da non più di dodici mesi presso l'Università degli Studi della Basilicata.
2. La borsa di studio, che mira a sostenere la transizione verso il lavoro delle laureate e dei laureati dell'Ateneo, si aggiunge all'indennità minima di partecipazione a carico del soggetto ospitante, favorendo l'incontro con realtà aziendali.

Art. 2 – Durata e trattamento economico

1. Ciascuna borsa di studio, dell'importo complessivo di euro **2.400,00** (duemilaquattrocento/00), copre un periodo di **6 mesi**.
2. Per il periodo coperto dalla borsa al tirocinante è corrisposto un importo complessivo di euro **850,00 (ottocentocinquanta/00)**, così ripartito:
 - **€ 400,00 (quattrocento/00)**: erogati dall'Università degli Studi della Basilicata sotto forma di borsa di studio;
 - **€ 450,00 (quattrocentocinquanta/00)**: erogati dal soggetto ospitante quale indennità di partecipazione obbligatoria.



3. L'Università è tenuta a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Art. 4 – Requisiti e candidatura dei soggetti ospitanti

1. Possono presentare offerta di candidatura a ospitare tirocinanti le imprese, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali (sono esclusi i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale, disciplinati da specifiche normative).
2. La sede di realizzazione di tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Basilicata e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti ospitanti ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa.
3. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i..
4. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.
5. Le aziende interessate a ospitare tirocinanti devono presentare la candidatura, utilizzando il modello allegato (**Allegato A**), che dovrà essere inviato a mezzo PEC, all'indirizzo polis@pec.unibas.it **entro le ore 23:59 dell'8 giugno 2026**. Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura **"Candidatura a ospitare tirocinanti laureati Unibas"**.
6. Nella domanda, il soggetto ospitante deve specificare:
 - a) il **numero di tirocinanti** che intende ospitare e se per profili professionali differenti;
 - b) la **descrizione del profilo richiesto**, che, pena l'esclusione, deve essere coerente con i percorsi formativi dell'Ateneo;
 - c) l'impegno a corrispondere al tirocinante **l'indennità minima di partecipazione** di importo mensile pari a € 450,00;
 - d) eventuali facilitazioni e/o servizi aggiuntivi offerti (mensa aziendale, alloggio, trasporti, etc.);
 - e) il **tutor aziendale** e un rappresentante da designare quale componente della commissione valutatrice, se diverso dal tutor aziendale.

Art. 5 – Pubblicazione proposte di tirocinio

1. Verificati i requisiti di ammissione, l'Ufficio Tirocini entro il **30 giugno 2026** provvede a pubblicare nell'Albo Ufficiale online dell'Ateneo <http://service.unibas.it/albo/albo.html> e sul sito web dell'Ateneo <https://orientamento.unibas.it/site/home/bacheca/avvisi-e-bandi.html>. Le proposte di tirocinio, ossia l'elenco dei soggetti ospitanti ammessi e dei relativi profili

professionali richiesti.

Art. 6 – Requisiti e candidatura degli/delle aspiranti tirocinanti

1. Dopo la pubblicazione delle offerte di tirocinio, ciascun/a candidato/a potrà presentare domanda per l'assegnazione della borsa di studio per lo svolgimento del tirocinio extracurricolare.
2. Possono presentare domanda gli/le aspiranti tirocinanti che **alla data di presentazione della domanda medesima**, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - aver conseguito la laurea o la laurea magistrale a ciclo unico o la laurea magistrale presso l'Università degli Studi della Basilicata **da non più di 12 mesi**;
 - essere disoccupati/e o inoccupati/e;
 - essere in possesso dei requisiti specifici richiesti per la proposta di tirocinio per la quale si concorre;
 - non aver avuto in passato, né avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il soggetto ospitante, né aver svolto altro tirocinio extracurricolare dopo il termine del percorso di studi.
3. Gli/le aspiranti tirocinanti devono presentare domanda, utilizzando il modello allegato (**Allegato B**), che dovrà essere inviato a mezzo PEC, all'indirizzo polis@pec.unibas.it **entro le ore 12:00 del 31 luglio 2026**.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura *“Bando di concorso per l'assegnazione di n. 20 borse di studio in favore di laureate e laureati presso l'Università degli Studi della Basilicata per lo svolgimento di **tirocini extracurricolari** presso soggetti ospitanti con sede in Basilicata”*.

4. Nella domanda l'aspirante tirocinante deve indicare il profilo aziendale per il quale intende candidarsi.
5. Alla domanda il candidato deve allegare:
 - a) copia fotostatica di un valido documento di identità;
 - b) *curriculum vitae et studiorum*, datato e sottoscritto con firma autografa o con firma digitale.
6. Alla domanda il candidato/la candidata può allegare:
 - a) attestazione ISEE 2025 (redditi 2023), necessario per determinare l'ordine di priorità in caso di parità di punteggio.
7. **Ciascun candidato può presentare domanda per un massimo di tre posizioni**, afferenti al proprio profilo di studi, indicando nella domanda esplicitamente l'**ordine di priorità** tra le posizioni scelte.

Art. 7 - Esclusioni d'ufficio

1. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio per gli/le aspiranti tirocinanti:
 - la presentazione della domanda oltre i termini di cui all'art. 6;
 - la presentazione della domanda con modalità differenti rispetto a quelle indicate all'art. 6;

- la mancanza dei requisiti di partecipazione;
- la mancanza dei requisiti specifici richiesti per il profilo per il quale si concorre.

Art. 8 – Modalità di selezione tirocinanti e commissione valutatrice

1. La selezione avviene secondo due distinte procedure, in base al numero di posizioni offerte dai soggetti ospitanti rispetto alle 20 borse disponibili.
2. Qualora il numero complessivo di posizioni offerte sia uguale o inferiore a 20, gli aspiranti e le aspiranti tirocinanti sono selezionati/e, per ciascuna posizione, da un'apposita Commissione, nominata dal Rettore. La commissione sarà costituita da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, uno con funzioni di segretario e, per ciascun profilo, da un rappresentante designato dal soggetto ospitante.
3. Qualora il numero complessivo di posizioni offerte sia superiore a 20, gli aspiranti e le aspiranti tirocinanti sono selezionati/e da un'apposita Commissione, nominata dal Rettore, costituita da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di segretario.

Art. 9 – Selezione in caso di numero di posizioni offerte inferiore o uguale a 20.

1. Nel caso in cui il numero complessivo di posizioni offerte dai soggetti ospitanti sia uguale o inferiore a 20, la selezione si svolge, **per ogni singolo profilo**, sulla base dei **titoli** e a seguito di un **colloquio**.
2. **Per ciascun profilo**, la valutazione è determinata dai seguenti criteri:
Titoli (max 40 punti)
voto di laurea: fino a 20 punti;
media degli esami: fino a 10 punti;
regolarità del percorso di studi: fino a 10 punti.
Colloquio (max 60 punti)
Il colloquio è finalizzato ad accertare:
la coerenza del profilo del candidato con la posizione richiesta;
le competenze tecniche e trasversali;
la motivazione e l'attitudine allo svolgimento del tirocinio.
3. Al termine della selezione, la Commissione redige per ciascun profilo la graduatoria finale dei candidati e delle candidate ritenuti/e idonei/e, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva finale, espressa in centesimi e determinata dal punteggio della valutazione dei titoli e da quello della valutazione del colloquio.
4. **A parità di punteggio avranno la precedenza il candidato o la candidata con condizioni di reddito più disagiate**, in base all'attestazione ISEE 2025, se fornita al momento della presentazione della domanda di candidatura (in mancanza dell'attestazione ISEE la condizione di reddito sarà considerata nella **fascia di contribuzione massima**). In caso di ulteriore parità prevarrà il/la candidato/a più giovane di età.



5. Con Decreto del Rettore, sono approvate le graduatorie dei profili messi a bando e sono nominati/e vincitori/vincitrici i candidati e le candidate collocati/e al primo posto di ciascuna graduatoria.
6. Le graduatorie sono pubblicate all'Albo on line dell'Ateneo nonché sul sito web dell'Ateneo <https://orientamento.unibas.it/site/home/bacheca/avvisi-e-bandi.html>.
7. La predetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e di notifica nei confronti dei candidati e delle candidate.
8. Qualora un candidato dovesse risultare vincitore (collocato al primo posto) per più posizioni, gli verrà assegnata d'ufficio la borsa di studio per la posizione indicata con priorità superiore nella domanda.
9. In tal caso, la posizione o le posizioni con priorità inferiore lasciate libere dal candidato saranno assegnate tramite scorrimento della relativa graduatoria.
10. Qualora per uno o più profili non sia possibile procedere all'assegnazione (es. per rinunce), si procederà allo scorrimento delle graduatorie relative ai medesimi profili.

Art. 10 – Selezione in caso di numero di posizioni offerte superiore a 20.

1. Nel caso in cui il numero complessivo di posizioni offerte dai soggetti ospitanti sia superiore a n. 20, la selezione si svolge sulla base dei titoli.
2. Al termine dei lavori, la Commissione redige una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
Titoli (max 40 punti)
voto di laurea: fino a 20 punti;
media degli esami: fino a 10 punti;
regolarità del percorso di studi: fino a 10 punti.
3. **A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato o la candidata con condizioni di reddito più disagiate**, in base all'attestazione ISEE 2025, se fornita al momento della presentazione della domanda di candidatura (in mancanza dell'attestazione ISEE la condizione di reddito sarà considerata nella **fascia di contribuzione massima**). In caso di ulteriore parità prevarrà il/la più giovane di età.
4. La graduatoria è pubblicata all'Albo on line dell'Ateneo nonché sul sito web dell'Ateneo <https://orientamento.unibas.it/site/home/bacheca/avvisi-e-bandi.html>.
5. La predetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e di notifica nei confronti dei candidati e delle candidate.
6. L'assegnazione del tirocinio avviene **direttamente in base all'ordine della graduatoria**.



7. In caso di candidatura a più profili, ai candidati, seguendo rigorosamente l'ordine della graduatoria, verrà assegnata la posizione indicata come **prima scelta** nella domanda di partecipazione.
8. Qualora la prima scelta risultasse già occupata da un candidato che precede in graduatoria, si procederà all'assegnazione della **seconda scelta** e, se anch'essa occupata, della **terza scelta**.
9. Le convocazioni e le assegnazioni proseguiranno fino alla copertura del numero massimo di **20 borse disponibili**.
10. Ai fini dell'attivazione dei tirocini, saranno prese in considerazione esclusivamente le posizioni per le quali risulti possibile individuare candidati utilmente collocati nella graduatoria secondo l'ordine della medesima.
11. Le ulteriori posizioni offerte dai soggetti ospitanti, per le quali non sia possibile individuare candidati/e utilmente collocati/e, non daranno luogo all'attivazione del tirocinio nell'ambito del presente bando.

Art. 11 - Stipula delle convenzioni ed erogazione delle borse.

1. Ciascun tirocinio sarà regolato da apposita convenzione stipulata tra l'Università e il soggetto ospitante, mediante la quale il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico.
2. Per ciascun tirocinio verrà redatto un progetto formativo individuale, che è parte integrante della convenzione, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto promotore, dal tutor universitario, dal tutor del soggetto ospitante e dal tirocinante.
3. Il tirocinante deve svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio e mantenere l'obbligo di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie, relative alla sede ospitante, di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.
4. La borsa di studio decorrerà dalla data di effettivo avvio del tirocinio e avrà durata di 6 mesi.
5. La borsa è erogata su base mensile, a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70%. In caso di partecipazione inferiore al 70%, la borsa è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, ferma restando una presenza minima del 30%.
6. Fatte salve le ipotesi di sospensione del tirocinio di cui all'articolo seguente, l'erogazione della borsa e la corresponsione dell'indennità di partecipazione non sono dovute in caso di presenza mensile inferiore al 30%.

Art. 12 - Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Il/La tirocinante ha diritto a una **sospensione del tirocinio** per maternità o malattia lunga (pari o superiore a 30 giorni solari).



2. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.
3. Nei casi di sospensione di cui ai commi precedenti **il periodo di inattività può essere recuperato oltre la data di termine prevista per il tirocinio.**
4. **Qualsiasi altra ipotesi** in cui il/la tirocinante non svolga attività per uno o più giorni è considerata **come assenza.**
5. **Il/La tirocinante può interrompere in qualsiasi momento** il proprio tirocinio, mediante una comunicazione scritta contenente la motivazione (nuova occupazione, motivi di studio, motivi personali)
6. Il tirocinio può essere interrotto, oltre che dal tirocinante, anche dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

Art. 13 – Proroghe

1. Il tirocinio può essere prorogato su accordo delle parti fino a un massimo di **12 mesi complessivi. Il periodo di proroga non sarà coperto dalla borsa di studio.**
2. In caso di proroga, sarà a carico del soggetto ospitante l'indennità di partecipazione che non può essere inferiore a € 450,00, mentre l'Ateneo continuerà a garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi, fino al termine del progetto.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione, o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive e avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione alla selezione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.
4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione



dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

5. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@unibas.it.

Art. 15 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. Gaetano BRINDISI (e-mail gaetano.brindis@unibas.it tel. 0971 205504/206215).

Art. 16 – Pubblicità

1. Il presente bando sarà pubblicato nell'Albo Ufficiale online dell'Ateneo <http://service.unibas.it/albo/albo.html> e sarà consultabile, altresì, sul sito web dell'Ateneo <http://portale.unibas.it/site/home/studenti/borse-di-studio-e-premi-di-laurea.html>

Art. 17 – Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia e alle norme regolamentari di Ateneo, per quanto compatibili.

IL RETTORE
(prof. Ignazio M. MANCINI)

BA